



CIRCOLARE MARZO 2026

IN BREVE

- Rottamazione-quinquies: come aderire entro il 30 aprile 2026
- Pubblicati i nuovi coefficienti IMU per i fabbricati del gruppo “D” privi di rendita catastale
- Registratori di cassa e POS, al via il collegamento online
- Bilanci 2025: le soglie per formato abbreviato, micro e per l’obbligo di consolidato
- Bonus pubblicità 2026
- Rinuncia ad un credito del socio e alternative IVA-registro

APPROFONDIMENTI

- IMU 2026: nuovi coefficienti per i fabbricati del gruppo “D” privi di rendita catastale

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies: come aderire entro il 30 aprile 2026

Entro il 30 aprile potrà essere presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies.

La misura, a differenza delle precedenti edizioni, ha un campo d'azione delimitato dai **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti da omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada.

Possono aderire alla nuova "rottamazione" anche i decaduti da precedenti rottamazioni, mentre **restano esclusi i debiti già regolarmente in corso nella rottamazione-quater** per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La domanda di adesione potrà essere presentata **entro il 30 aprile 2026** direttamente online, in area riservata, con le credenziali di accesso, dove si troveranno i soli carichi "definibili", oppure compilando il form in area pubblica.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai quesiti in tema di rottamazione-quinquies.

TRIBUTI LOCALI

Publicati i nuovi coefficienti IMU per i fabbricati del gruppo "D" privi di rendita catastale

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 6 marzo 2026

Con il D.M. 6 marzo 2026 sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della **base imponibile IMU 2026** dei fabbricati classificabili nel **gruppo catastale "D" privi di rendita catastale**.

Per tali immobili la base imponibile viene determinata sulla base dei valori contabili risultanti dalle scritture dell'impresa, rivalutati mediante coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale.

Vedi l'Approfondimento

IVA

Registratori di cassa e POS, al via il collegamento online

Il 5 marzo 2026 è stato attivato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un **abbinamento "virtuale" tramite un servizio online**, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell'Agenzia.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire dall'attivazione del servizio: per completare la registrazione c'è tempo, quindi, fino al prossimo **20 aprile**. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l'abbinamento dovrà essere effettuato **a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico** e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo POS inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una Guida operativa che illustra i passi per portare a termine l'abbinamento. Sempre sul sito dell'Agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti.

Il collegamento tra POS e registratore telematico costituisce un adempimento fiscale rilevante e non banale, con **sanzioni amministrative significative** in caso di inadempimento.

Consigliamo fin d'ora di:

1. predisporre tempestivamente la documentazione necessaria, evitando di attendere i termini finali;
2. verificare accuratamente i dati dell'acquirer, che frequentemente non coincidono con quelli dell'istituto bancario di riferimento;
3. formare adeguatamente il personale addetto alla cassa sulla corretta registrazione della modalità di pagamento;
4. in presenza di situazioni particolari (attività miste, pluralità di sedi, contratti multipli), consultare tempestivamente un professionista di riferimento.

BILANCIO

Bilanci 2025: le soglie per formato abbreviato, micro e per l'obbligo di consolidato

Il recepimento della Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 tramite il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ha introdotto un innalzamento significativo delle soglie dimensionali.

Le soglie vigenti per l'esercizio sociale 2025 sono le stesse che si applicano già a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024.

1. Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non hanno emesso titoli quotati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

Parametro	Soglia (D.Lgs. n. 125/2024)
Totale Attivo Stato Patrimoniale	5.500.000 €
Ricavi Vendite e Prestazioni	11.000.000 €
Dipendenti medi occupati	50 unità

2. Bilancio per le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le società che non superano due dei seguenti limiti possono optare per il regime semplificato "micro", con esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione (se i dati richiesti sono in calce allo Stato Patrimoniale):

Parametro	Soglia (D.Lgs. n. 125/2024)
Totale Attivo Stato Patrimoniale	220.000 €
Ricavi Vendite e Prestazioni	440.000 €
Dipendenti medi occupati	5 unità

3. Esonero dal bilancio consolidato (D.Lgs. n. 127/1991)

Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllanti che, con le proprie controllate, non superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- **su base consolidata (al netto delle elisioni):**
 - Attivo: 25.000.000 € (precedentemente 20 mln);
 - Ricavi: 50.000.000 € (precedentemente 40 mln).
 - Dipendenti: 250 (invariato).
- **su base aggregata (lorda):**
 - Attivo: 30.000.000 € (precedentemente 24 mln);
 - Ricavi: 60.000.000 € (precedentemente 48 mln).

Nota bene: L'esonero dal consolidato non si applica se una delle imprese del gruppo è un ente di interesse pubblico (es. società quotate).

La regola dei "2 esercizi"

Un aspetto fondamentale confermato dalla dottrina contabile riguarda la fase di transizione. Per determinare il regime applicabile al bilancio 2025 (chiuso il 31/12/2025), le società devono confrontare i dati dell'esercizio 2025 e dell'esercizio 2024 con i **nuovi limiti**. Ne deriva che se una società ha superato i vecchi limiti nel 2023 ma rientra nei nuovi limiti nel 2024 e nel 2025, può accedere immediatamente al regime semplificato.

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità 2026

Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Provvedimento 23 febbraio 2026

Dal 2 marzo al 1° aprile 2026 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali**.

I termini ordinari (1°marzo/31 marzo) per la presentazione della comunicazione sono stati infatti differiti, solo per il 2026, con il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.

Il credito d'imposta è destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (purché le testate siano registrate presso il Tribunale ovvero iscritte al ROC).

È riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2026 rispetto a quelli realizzati nel 2025 sugli stessi mezzi di informazione ed è subordinato alla condizione che l'incremento sia almeno pari all'1% rispetto all'anno precedente.

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali è concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti "de minimis".

IMPOSTE INDIRETTE

Rinuncia ad un credito del socio e alternative IVA-registro

Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2026, n. 4534

Con l'ordinanza n. 4534 depositata il 28 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che la rinuncia ad un credito della società partecipante verso la società partecipata, enunciata nella delibera di aumento del capitale sociale di quest'ultima, sconta l'imposta di **registro in misura fissa** se dalle annotazioni contabili emerge chiaramente che il **credito oggetto di rinuncia è originato da operazioni di vendita di merci assoggettate ad IVA**.

L'ordinanza ha precisato che *“attenendo ad un credito IVA (per i corrispettivi delle vendite tra società partecipante e società partecipata), esso è sottratto, per il principio di alternatività ex art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all'applicazione dell'art. 6 della tariffa – parte prima allegata al medesimo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (che prevede l'imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, tra l'altro, per «compensazioni e remissioni di debiti»)”*.

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

IMU 2026: nuovi coefficienti per i fabbricati del gruppo "D" privi di rendita catastale

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 6 marzo 2026

Con il D.M. 6 marzo 2026 sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della **base imponibile IMU 2026** dei fabbricati classificabili nel **gruppo catastale "D" privi di rendita catastale**.

Per tali immobili la base imponibile viene determinata sulla base dei valori contabili risultanti dalle scritture dell'impresa, rivalutati mediante coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale.

I coefficienti stabiliti dal D.M. 6 marzo 2026 sono i seguenti:

Anno di sostenimento del costo	Coefficiente
2026	1,01
2025	1,03
2024	1,02
2023	1,00
2022	1,15
2021	1,25
2020	1,25
2019	1,25
2018	1,28
2017	1,31
2016	1,29
2015	1,28
2014	1,27
2013	1,27
2012	1,29
2011	1,35
2010	1,37
2009	1,38
2008	1,44
2007	1,48
2006	1,52
2005	1,57
2004	1,66
2003	1,72
2002	1,78
2001	1,82
2000	1,88
1999	1,91

Anno di sostenimento del costo	Coefficiente
1998	1,93
1997	1,98
1996	2,05
1995	2,11
1994	2,17
1993	2,22
1992	2,24
1991	2,28
1990	2,39
1989	2,50
1988	2,61
1987	2,83
1986	3,04
1985	3,26
1984	3,48
1983	3,70
1982	3,91

Il criterio basato sui valori contabili trova applicazione solo fino all'anno nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale (o annotata la cosiddetta rendita proposta mediante procedura DOCFA).

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Giovedì 30 aprile 2026	Dichiarazione IVA	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2026 relativa l'anno d'imposta 2025.	Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	Telematica
Giovedì 30 aprile 2026	Istanza modello IVA TR	Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre.	Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi	Telematica